



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMICA/CI/CL/EL/AM

**Oggetto:** Interpello in materia ambientale ex art. 3-bis del D.L. n. 110/2008 - applicazione art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'industria manifatturiera

### **Quanto**

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Confindustria ha richiesto un'interpretazione della vigente normativa in materia ambientale nei seguenti aspetti:

- a) se l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2008 debba o meno essere applicato ad un'attività industriale manifatturiera soggetta alle discipline dell'Asserzione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza - o ha intenzione di utilizzare - direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, anzitutto ad altri materiali plastici, e il cui scopo non è l'ottenimento di "un effluente che ha formato di essere tale" (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
- b) se l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2008 debba o meno essere applicato ad un'attività industriale manifatturiera qualora l'operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2008, ovvero se gli impianti possono applicare la procedura semplificata di cui all'art. 216 (Operazioni di recupero, comma 3-bis) del D.Lgs. 152/2008 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all'autorità ambientale competente.

### **Riferimenti normativi**

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, e in particolare:
  - l'articolo 184-ter recante la disciplina della creazione della qualifica di effluente;
  - l'articolo 216 recante la disciplina per le operazioni di recupero in forma semplificata, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nel comma 3-bis) riguardante la gestione dei rifiuti individuali nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) 1013/2008;
- Decisione di esecuzione 2009/1006/CE della Commissione, del 7 giugno 2009, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2006/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 3384 della Commissione;

### **Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Dal quadro normativo soprarapporto, in coerenza con quanto esplicitato nel paragrafo tecnico non dell'ISPEA, emerge quanto nel seguente diagramma.

L'articolo 184-ter disciplina la creazione della qualifica di effluente stabilendo che un effluente cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, non sono adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali i criteri specifici, il comma 3-bis) del citato articolo 184-ter dispone che, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, par. 1, della Direttiva 2006/96/CE, le autorizzazioni siano rilasciate "case per case" per specifiche